

**DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2006 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE
CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI
INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO E PER L'ASSEGNAZIONE DI
COPERTURE DAL RISCHIO ASSOCIATO AI DIFFERENZIALI DI PREZZO
TRA ZONE DEL MERCATO ELETTRICO ITALIANO ED ADIACENTI ZONE
ESTERE**

Allegato

INDICE

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Titolo 1	Disposizioni generali.....	3
	Articolo 1 Definizioni	3
	Articolo 2 Oggetto e finalità.....	5
	Articolo 3 Accesso alla Rete di trasmissione nazionale per gli scambi transfrontalieri.....	6
	Articolo 4 Modello generale di calcolo della capacità di trasporto.....	6
PARTE II	MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE	7
	Articolo 5 Capacità di trasporto assegnabile.....	7
	Articolo 6 Modalità di gestione della congestione nel mercato del giorno prima	7
	Articolo 7 Modalità di gestione della congestione nel tempo reale	7
PARTE III	COPERTURE DAL RISCHIO E RISERVE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA	8
Titolo 2	Definizione delle coperture dal rischio	8
	Articolo 8 Coperture dal rischio.....	8
Titolo 3	Assegnazione delle coperture dal rischio.....	9
	Articolo 9 Assegnazione di CCCI e di CCCE	9
	Articolo 10 Procedure per l'assegnazione di CCCI	9
	Articolo 11 Procedure per l'assegnazione di CCCE	10
Titolo 4	Riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica 11	
	Articolo 12 Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica	11
Titolo 5	Diritti ed obblighi degli assegnatari di CCCI e di CCCE	12
	Articolo 13 Diritti e obblighi degli assegnatari di CCCI e di CCCE	12
	Articolo 14 Diritti e obblighi dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione dei CCCI	12
	Articolo 15 Diritti e obblighi dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione dei CCCE	13
	Articolo 16 Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica	13
	Articolo 17 Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri	14
PARTE IV	Disposizioni finali.....	15
	Articolo 18 Regolamento per la gestione delle congestioni.....	15
	Articolo 19 Disposizioni transitorie e finali.....	15

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato ed all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:

- **assegnatario** è il soggetto titolare di un'assegnazione;
- **assegnazione** è l'attribuzione di CCCI o di CCCE, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- **allocazione** è l'attribuzione di quote di capacità di trasporto su una frontiera elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e diversi da TERNA;
- **capacità di trasporto** è la massima potenza oraria destinabile con garanzia di continuità di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;
- **capacità di trasporto in importazione** è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;
- **capacità di trasporto in esportazione** è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;
- **capacità di trasporto annuale** è la capacità di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dall'1 gennaio 2006;
- **capacità di trasporto giornaliera** è la capacità di trasporto effettivamente utilizzabile in un determinato giorno per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora del giorno a cui gli scambi si riferiscono;

- **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
- **coperture dal rischio in importazione o CCCI e coperture dal rischio in esportazione o CCCE** sono le coperture, assegnate da TERNA, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona del mercato elettrico italiano adiacente alla predetta zona virtuale;
- **frontiera elettrica** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
- **frontiera nord-ovest** è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
- **gestore di rete** è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
- **operatore di sistema** è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la Rete di trasmissione nazionale;
- **potenza media annuale** è, ai fini del presente provvedimento, il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata, nell'anno 2004, ivi inclusi gli autoconsumi in sito, nei punti di dispacciamento di inclusi in un contratto di dispacciamento ad una determinata data e il numero di ore comprese nell'anno 2004;
- **quote di capacità di trasporto allocate autonomamente** sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera, al netto della capacità riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali;
- **quote di capacità di trasporto pre-assegnate** sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
- **rete di interconnessione** è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
- **riserve per l'importazione** sono le quote di capacità di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare dei contratti pluriennali, nonché alla società *Raetia Energie*;
- **riserve per il transito** sono le quote di capacità di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale, ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;
- **riserva per il reingresso** è la quota di capacità di trasporto riservata, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale, alla società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;

- **scambi transfrontalieri di energia elettrica** sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;
- **Stato confinante** è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;
- **TERNA** è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa;
- **transito di energia elettrica** è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
- **zona** è ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n.168/03 ed approvata dall'Autorità;
- **zona virtuale** è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

- * -

- **decreto 13 dicembre 2005** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive 13 dicembre 2005 recante disposizioni circa le modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
- **regolamento n. 1228/2003** è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 176 del 15 luglio 2003;
- **legge n. 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- **deliberazione n. 162/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:
- a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonché per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della Rete di trasmissione nazionale;
 - b) garantire l'uso efficiente della Rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsità;
 - c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.

- d) garantire la possibilità per gli operatori di disporre di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, ovvero di CCCI e di CCCE.
- 2.2 Con il presente provvedimento vengono inoltre definite disposizioni per l'anno 2006 per l'assegnazione di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005.

Articolo 3

Accesso alla Rete di trasmissione nazionale per gli scambi transfrontalieri

- 3.1 Il corrispettivo unitario di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti da TERNA per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2006, pari al maggior valore tra 0,03 centesimi di euro per kWh e il corrispettivo unitario di cui all'articolo 14, comma 14.5.
- 3.2 Il corrispettivo di cui al comma 3.1 è applicato all'energia elettrica sottesa ai CCCE assegnati da TERNA, alle riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005 e all'energia elettrica oggetto di importazione in utilizzo della capacità di trasporto allocata autonomamente dai gestori di rete esteri.
- 3.3 All'energia elettrica sottesa ai CCCI assegnati da TERNA è applicato un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra 0,03 centesimi di euro per kWh e il corrispettivo unitario di cui all'articolo 14, comma 14.5.

Articolo 4

Modello generale di calcolo della capacità di trasporto

- 4.1 Entro il 27 dicembre 2005, TERNA trasmette all'Autorità, per la verifica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, uno schema di norme di sicurezza, operative e di programmazione per l'anno 2006, corredato dal modello generale di calcolo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione dallo stesso adottato. L'Autorità si esprime entro 2 giorni dal ricevimento del predetto schema. Trascorso tale termine lo schema si intende verificato positivamente.
- 4.2 Entro il 31 ottobre 2006, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale a valere per l'anno 2007. L'Autorità si esprime entro 30 giorni dal ricevimento del predetto modello. Trascorso tale termine il modello si intende approvato.

**PARTE II MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI
SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE**

Articolo 5

Capacità di trasporto assegnabile

- 5.1 La capacità di trasporto assegnabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto giornaliera.

Articolo 6

Modalità di gestione della congestione nel mercato del giorno prima

- 6.1 TERNA comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico il valore della capacità di trasporto assegnabile di cui all'Articolo 5.
- 6.2 La congestione che si verifichi sulle frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia è risolta, nel mercato del giorno prima contestualmente alla gestione delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale, mediante l'accettazione di offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica, ivi incluse offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica formulate con riferimento alle zone virtuali.
- 6.3 Ai fini della gestione delle congestioni nel mercato del giorno prima, gli assegnatari di quote di capacità di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacità di trasporto pre-assegnate, formulano offerte di vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, ovvero, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03 relativamente all'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
- 6.4 Il regolamento di cui all'Articolo 18 prevede che i programmi di immissione relativi alle offerte di vendita di energia elettrica, nonché ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, di cui al comma 6.3, ai fini della regolazione delle partite economiche corrispondenti, siano riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale a cui le assegnazioni della capacità di trasporto si riferiscono.

Articolo 7

Modalità di gestione della congestione nel tempo reale

- 7.1 TERNA risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.
- 7.2 TERNA, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorità una relazione tecnica recante le modalità adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attività suddivisi per frontiera elettrica.

PARTE III
COPERTURE DAL RISCHIO E RISERVE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO
PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA
ELETTRICA

Titolo 2
Definizione delle coperture dal rischio

Articolo 8
Coperture dal rischio

- 8.1 Le coperture dal rischio in importazione (CCCI) si riferiscono ad una quota di capacità di trasporto annuale, ovvero mensile, per una determinata frontiera elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario definito da TERNA, e conferiscono all'assegnatario il diritto a ricevere da TERNA un ammontare, per ciascuna ora del periodo a cui la copertura si riferisce in cui tale ammontare è positivo, pari al prodotto tra:
- a) il valore orario della quota di capacità di trasporto cui è riferito il CCCI;
 - b) la differenza tra il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica a cui detto CCCI si riferisce e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella predetta zona virtuale.
- 8.2 Le coperture dal rischio in esportazione (CCCE) si riferiscono ad una quota di capacità di trasporto per una determinata frontiera elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario definito da TERNA, e conferiscono all'assegnatario il diritto a ricevere da TERNA un ammontare, per ciascuna ora del periodo a cui la copertura si riferisce in cui tale ammontare è positivo, pari al prodotto tra:
- a) il valore orario della quota di capacità di trasporto cui è riferito il CCCE;
 - b) la differenza tra il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica a cui detto CCCE si riferisce e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona adiacente alla predetta zona virtuale.
- 8.3 La quantità complessiva di CCCI assegnabile da TERNA, è pari:
- a) per la frontiera elettrica con la Francia, al 50% della corrispondente capacità di trasporto annuale, una volta dedotte la quota di capacità di trasporto di cui all'Articolo 12, comma 12.1, lettera a), diminuito della capacità di trasporto di cui al comma 12.2 per la quota eventualmente riservata sulle medesima frontiera;
 - b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, al 50% della corrispondente capacità di trasporto annuale, una volta dedotta la quota di capacità di trasporto di cui all'Articolo 12, comma 12.1, lettera b), punto i., diminuito delle quote di capacità di trasporto di cui alla medesima lettera, punto ii., e Articolo 12,

- comma 12.2 per la quota eventualmente riservata sulle medesima frontiera, e comma 12.4;
- c) per le frontiere elettriche con la l'Austria, la Slovenia e la Grecia, al 50% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali.
- 8.4 La quantità complessiva di CCCE assegnabile è definita da TERNA, su base mensile, ovvero su base settimanale, per ciascuna frontiera elettrica, compatibilmente alle disposizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005. Tale quantità è stabilita da TERNA nel rispetto dei limiti di sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Titolo 3 Assegnazione delle coperture dal rischio

Articolo 9

Assegnazione di CCCI e di CCCE

- 9.1 L'assegnazione di CCCI, per una quantità assegnabile pari alla quantità di cui all'Articolo 8, comma 8.3, è effettuata secondo le disposizioni di cui all'Articolo 10.
- 9.2 L'assegnazione di CCCE, per una quantità assegnabile pari alla quantità di cui all'Articolo 8, comma 8.4, è effettuata secondo le disposizioni di cui all'Articolo 11.

Articolo 10

Procedure per l'assegnazione di CCCI

- 10.1 L'assegnazione di CCCI è effettuata da TERNA tramite procedure concorsuali organizzate secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
- 10.2 I CCCI sono assegnati su base annuale. Ulteriori CCCI o eventuali CCCI che si rendessero disponibili durante l'anno, anche per effetto della decadenza dell'operatore titolare dai diritti corrispondenti a CCCI assegnati in precedenza, vengono assegnati da Terna utilizzando le procedure previste nel presente articolo.
- 10.3 Possono partecipare alle procedure concorsuali per l'assegnazione di CCCI gli utenti del dispacciamento in prelievo secondo le modalità stabilite da TERNA, ivi incluso l'Acquirente Unico.
- 10.4 Le procedure di assegnazione di CCCI sono organizzate in forma di procedure concorsuali in ciascuna delle quali vengono assegnati CCCI relativi ad una singola frontiera elettrica.
- 10.5 Ciascun soggetto partecipante alla procedura di cui al precedente comma 10.3 ha diritto di presentare, relativamente a ciascuna frontiera elettrica, una o più offerte in busta chiusa per CCCI nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ciascuna offerta indica la quantità di CCCI e il prezzo, espresso in euro per MW di CCCI richiesti;
 - b) salvo quanto disposto alla successiva lettera c), la somma delle quantità indicate nelle offerte presentate da un utente del dispacciamento

- relativamente alla frontiera elettrica è non superiore al quantitativo di CCCI assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica;
- c) la somma delle quantità indicate nelle offerte presentate dall'Acquirente Unico relativamente alla frontiera elettrica è non superiore al 26% del quantitativo di CCCI assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica.
- 10.6 TERNA procede ad accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi.
- 10.7 TERNA determina il prezzo di assegnazione dei CCCI pari al prezzo indicato nell'offerta per CCCI con prezzo più basso tra quelle accettate.

Articolo 11

Procedure per l'assegnazione di CCCE

- 11.1 L'assegnazione di CCCE è effettuata da TERNA tramite procedure concorsuali organizzate secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
- 11.2 I CCCE sono assegnati su base mensile, ovvero su base settimanale. Ulteriori CCCE o eventuali CCCE che si rendessero disponibili durante l'anno, anche per effetto della decadenza dell'operatore titolare dai diritti corrispondenti a CCCE assegnati in precedenza, vengono assegnati da Terna utilizzando le procedure previste nel presente articolo.
- 11.3 Possono avanzare richiesta di partecipazione alle procedure concorsuali per l'assegnazione di CCCE tutti gli utenti del dispacciamento secondo le modalità stabilite da TERNA.
- 11.4 Le procedure di assegnazione di CCCE sono organizzate in forma di procedure concorsuali in ciascuna delle quali vengono assegnati CCCE relativi ad una singola frontiera elettrica.
- 11.5 Ciascun soggetto partecipante alla procedura di cui al precedente comma 11.3 ha diritto di presentare, relativamente a ciascuna frontiera elettrica, una o più offerte in busta chiusa per CCCE nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ciascuna offerta indica la quantità di CCCE e il prezzo, espresso in euro per MW di CCCE richiesti;
- b) la somma delle quantità indicate nelle offerte presentate da un utente del dispacciamento relativamente alla frontiera elettrica è non superiore al quantitativo di CCCE assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica.
- 11.6 TERNA procede ad accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi.
- 11.7 TERNA determina il prezzo di assegnazione dei CCCE pari al prezzo indicato nell'offerta per CCCE con prezzo più basso tra quelle accettate.

Titolo 4
Riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

Articolo 12

Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

- 12.1 Per l'anno 2006, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005, sono assegnate quote di capacità di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica:
- a) relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica così importata;
 - b) relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera: i) al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica così importata; ii) per una quantità non superiore a 150 MW, alla società *Raetia Energie*;
- 12.2 Per l'anno 2006, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005, è assegnata una quota di capacità di trasporto annuale, relativamente alla frontiera nord-ovest, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano ai fini della consegna di energia elettrica in detti Stati.
- 12.3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 13 dicembre 2005, TERNA determina le quote di capacità di trasporto di cui al comma 12.2, in misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascun Stato ivi indicato.
- 12.4 Per l'anno 2006, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005:
- a) è assegnata una quota di capacità di trasporto annuale, relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantità non superiore a 32 MW;
 - b) TERNA verifica, in accordo con la predetta società, la possibilità di reingresso graduale dell'energia elettrica avente titolo al reingresso negli anni precedenti in utilizzo di una quota di capacità di trasporto pari a 15 MW.
- 12.5 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 13 dicembre 2005, l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 12.2, può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati beneficiari del diritto di transito. TERNA verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto della condizione di cui al presente

comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorità eventuali violazioni.

Titolo 5 Diritti ed obblighi degli assegnatari di CCCI e di CCCE

Articolo 13

Diritti e obblighi degli assegnatari di CCCI e di CCCE

- 13.1 I soggetti assegnatari di CCCI e di CCCE hanno diritto a ricevere da TERNA, qualora positivo un corrispettivo pari, in ciascuna ora, al prodotto di cui all'Articolo 8, rispettivamente, comma 8.1 e comma 8.2.
- 13.2 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione, la capacità di trasporto giornaliera risulti inferiore alla capacità di trasporto annuale, le quantità di CCCI assegnate a ciascun assegnatario sono ridotte proporzionalmente al rapporto tra la capacità di trasporto giornaliera e la capacità di trasporto annuale compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005.
- 13.3 Le disposizioni di cui al comma 13.2 valgono, in quanto applicabili, anche in relazione ai CCCE.

Articolo 14

Diritti e obblighi dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione dei CCCI

- 14.1 Le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di ciascun mese a partire da gennaio 2006, con riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente è titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese.
- 14.2 I soggetti che hanno partecipato alla procedura sono tenuti a comunicare a Terna il valore della potenza media annuale certificato dalle imprese distributrici per ciascun mese, entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui il valore certificato della potenza media annuale si riferisce.
- 14.3 L'Acquirente Unico ha il diritto a ricevere da TERNA, qualora positivo, o l'obbligo di pagare a TERNA, qualora negativo, per ciascuna frontiera, un corrispettivo pari alla somma algebrica:
 - a) del 98% del 26% dei proventi complessivi della procedura concorsuale di cui all'Articolo 11;
 - b) del prodotto, cambiato di segno, tra il quantitativo di CCCI di cui l'Acquirente Unico è risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui all'Articolo 10, comma 10.7.
- 14.4 Ciascun soggetto, diverso dall'Acquirente Unico, che partecipa alle procedure concorsuali ha il diritto a ricevere da TERNA, qualora positivo, o l'obbligo di pagare a TERNA, qualora negativo, per ciascuna frontiera, un corrispettivo pari alla somma algebrica:
 - a) del prodotto tra:

- i. il 74% dei proventi complessivi della procedura concorsuale di cui all'Articolo 11 relativi al medesimo mese, e
 - ii. il minor valore tra 0,1 e il 98% del rapporto, calcolato con riferimento al mese stesso, tra la potenza media annuale corrispondente al medesimo soggetto e la somma delle potenze medie annuali corrispondenti all'insieme dei soggetti che partecipano alle procedure concorsuali diversi dall'Acquirente Unico;
- b) del prodotto, cambiato di segno, tra il quantitativo di CCCI di cui il medesimo soggetto è risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui all'Articolo 10, comma 10.7.
- 14.5 Il saldo nella disponibilità di TERNA a seguito dell'applicazione dei corrispettivi di cui ai commi 14.3 e 14.4 è destinato alla copertura dei costi sostenuti da TERNA per la garanzia della capacità di trasporto di cui all'Articolo 3. A tal fine, TERNA determina il corrispettivo unitario ottenuto dal rapporto tra il predetto saldo e l'energia elettrica sottesa ai CCCI complessivamente assegnati.
- 14.6 TERNA attua le disposizioni di cui al comma 14.4 tenendo conto che, qualora un soggetto sia risultato allocatario di capacità di trasporto allocata autonomamente dai gestori di rete esteri, la quantità di capacità di trasporto al medesimo allocata è portata in detrazione alla potenza media annuale corrispondente al medesimo soggetto di cui al comma 14.4, lettera a), punto ii).
- 14.7 Ai fini delle verifiche delle condizioni di cui al comma 14.4, lettera a) e di cui al comma 14.6, sono considerate congiuntamente le società tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società.

Articolo 15

Diritti e obblighi dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione dei CCCE

- 15.1 Ciascun soggetto che partecipa alle procedure concorsuali ha l'obbligo di pagare a TERNA, per ciascuna frontiera ed con riferimento a ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra il quantitativo di CCCE di cui il medesimo soggetto è risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui all'Articolo 11, comma 11.7.

Articolo 16

Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

- 16.1 TERNA indica, per ciascuna frontiera elettrica, la zona adiacente alla zona virtuale relativa alla frontiera elettrica cui si riferiscono le importazioni relative alle assegnazioni di cui all'Articolo 12.
- 16.2 Gli assegnatari delle riserve di cui all'Articolo 12, comma 12.2, sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2006 a TERNA la frontiera elettrica a cui l'importazione relativa alla riserva si riferisce secondo le modalità stabilite dalla medesima TERNA.

- 16.3 I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'Articolo 12, sono tenuti a comunicare all'operatore del sistema e a TERNA un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione a TERNA dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.
- 16.4 Il programma di cui al comma 16.3, non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto riservata nella medesima ora.
- 16.5 Gli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica sono tenuti a versare a TERNA un ammontare pari al prodotto tra il corrispettivo di cui all'Articolo 3, comma 3.1, per la quantità di energia elettrica equivalente all'utilizzo della capacità di trasporto corrispondente ai programmi orari di cui al comma 16.3.
- 16.6 Allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 16.3 sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorità in materia di dispacciamento dell'energia elettrica con riferimento alla zona di cui al comma 16.1.

Articolo 17

Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri

- 17.1 Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacità di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'Articolo 16, ad eccezione del comma 16.2, purché il medesimo operatore si impegni:
- a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'Articolo 18;
 - b) ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia. In particolare, in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato, tali meccanismi devono essere applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo paese.
- 17.2 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacità di trasporto giornaliera è inferiore alla capacità di trasporto annuale, le quantità di capacità di trasporto allocate da parte dei gestori di rete esteri sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'Articolo 13, comma 13.2.

PARTE IV Disposizioni finali

Articolo 18

Regolamento per la gestione delle congestioni

- 18.1 Entro il 19 dicembre 2005 TERNA predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2006.
- 18.2 Il regolamento di cui al precedente comma 18.1 prevede anche:
- a) i requisiti per l'attribuzione, agli utenti del dispacciamento che ne facciano richiesta, delle unità di produzione e di consumo virtuali corrispondenti alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione di programmi o di offerte per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;
 - b) le modalità e le tempistiche per l'attribuzione delle unità virtuali di cui alla precedente lettera a).
- 18.3 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 18.1 alle disposizioni del presente provvedimento, comunicando a TERNA, entro 3 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

Articolo 19

Disposizioni transitorie e finali

- 19.1 Entro il 19 dicembre 2005 TERNA predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione dei CCCI e dei CCCE relativamente a ciascuna frontiera elettrica.
- 19.2 All'interno degli schemi di regolamento di cui al precedente comma 19.1, TERNA prevede le modalità e le tempistiche per la regolazione dei pagamenti dei corrispettivi di cui all'Articolo 14 e all'Articolo 15, prevedendo, se necessario, la decadenza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'assegnazione in caso di insolvenza.
- 19.3 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 19.1 comunicando a TERNA, entro 2 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
- 19.4 Successivamente alla verifica di cui al comma 19.3, TERNA pubblica sul proprio sito *internet* uno o più bandi per la partecipazione alle assegnazioni dei CCCI e dei CCCE su ciascuna frontiera elettrica, indicando, per ciascuna frontiera, almeno:
- a) la capacità di trasporto annuale;
 - b) la quantità di CCCI e di CCCE assegnabili.
- 19.5 L'assegnazione dei CCCI deve avvenire entro il 27 dicembre 2005.

- 19.6 TERNA trasmette all'Autorità, entro il 15 gennaio 2006, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2006, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.
- 19.7 TERNA predispone e trasmette all'Autorità uno schema di procedura per la negoziazione delle coperture dal rischio assegnate, prevedendo la pubblicazione delle quantità negoziate e dei prezzi a cui avvengono le negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni. A tal fine, TERNA, previa comunicazione all'Autorità, può avvalersi del meccanismo attuato per l'anno 2005 dalla società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa.